



REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONE LOMBARDIA - POR FSE 2014-2020

PREMESSA

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare l'articolo 47, paragrafo 2;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTA la DGR n. X/3017 del 16 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) riferito al primo biennio di attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020;

VISTO il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;

VISTA la Delibera di Giunta n. X/3252 del 06.03.2015 con cui si è provveduto ad istituire il Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (in seguito denominato anche "Comitato");

VISTI i decreti dell'Autorità di Gestione n. 3108 del 21 aprile 2015 e n. 3667 dell'8 maggio 2015 con cui si è provveduto alla costituzione del Comitato di Sorveglianza con i nominativi dei membri effettivi indicati dalle rappresentanze previste nella DGR n. X/3252 sopra richiamata;

VISTI i provvedimenti organizzativi approvati con DGR n. 3839 del 14 luglio 2015 e con DGR 3990 del 4 agosto 2015 è stata decisa, a partire dal 1° settembre u.s. la collocazione dell'Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE 2014- 2020, precedentemente collocata nella Direzione Generale Presidenza (DGR n. 2604 del 4/11/2014), nella Direzione Generale "Attività produttive, Ricerca e Innovazione" presso l'Unità organizzativa

“Programmazione comunitaria” per quanto riguarda il POR FESR e nella Direzione Generale “Istruzione Formazione e Lavoro” per il POR FSE;

VISTA la Delibera di Giunta n. X/4085 del 25.09.2015 con la quale, a parziale modifica della DGR n. X/3252 del 6 marzo 2015 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza dei Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FSE n. 925 del 12/02/2016 con cui si è provveduto alla costituzione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014 - 2020 con i nominativi dei membri effettivi indicati dalle rappresentanze previste nella DGR n. X/3252 sopra richiamata;

Ciò premesso il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo – POR 2014IT05SFOP007 (di seguito denominato anche "Comitato"):

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 COMPOSIZIONE

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Autorità di gestione.

I membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell’atto istitutivo dello stesso, sono quelli riportati in allegato 1.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo rappresentato, dandone comunicazione scritta.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore Indipendente, l’Assistenza Tecnica, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti inseriti all’ordine del giorno.

I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dai Programmi, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d’interesse.

Sarà comunque richiesta a tutti i componenti una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 relativamente alla non sussistenza di conflitti di interesse.

L’elenco dei membri del Comitato, a norma di regolamento, è reso pubblico.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato valuta l’attuazione dei programmi e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento

(UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell'AP Italia 2014-2020 (all. II proposta di SIGECO), e quelli previsti dal presente regolamento interno.

In particolare il Comitato assolve questi compiti:

Esamina e approva:

- la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni ed è informato in merito ai risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- le relazioni di attuazione annuali e finali, prima della trasmissione alla Commissione Europea;
- le strategie di comunicazione per i programmi operativi ed eventuali modifiche delle stesse;
- eventuali proposte di modifiche ai programmi operativi adottati dalla Commissione Europea, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea;
- i piani di valutazione dei programmi operativi ed eventuali modifiche degli stessi, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1.

Esamina:

- ogni aspetto che incide sui risultati dei programmi operativi comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'attuazione della strategia di comunicazione;
- l'esecuzione dei grandi progetti;
- l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- se del caso, le condizionalità ex ante non soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- gli strumenti finanziari.

ART. 3

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono nella sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri che partecipano a titolo deliberativo è presente ai lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni e gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea e del partenariato.

Su iniziativa del Presidente, al fine di ottimizzare il contributo e le sinergie tra le diverse componenti rappresentate, il Comitato può essere convocato per affrontare temi ed argomenti specifici che coinvolgano parte dei componenti del Comitato stesso, che siano competenti nella materia o tema trattato e/o siano portatori di interessi in un particolare ambito.

Su iniziativa congiunta dei Presidenti dei Comitato FSE e del Comitato FESR, possono essere convocate riunioni congiunte per affrontare temi ed argomenti trasversali che coinvolgano componenti dei Comitati, che siano competenti nella materia o tema trattato e/o siano portatori di interessi nel particolare ambito che si intende affrontare in modo unitario e trasversale.

ART. 4

ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmesso per posta elettronica o reso disponibile tramite siti web dedicati almeno due settimane prima della riunione.

Analogamente i membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, provvedono a trasmetterli alla segreteria tecnica di cui al successivo art. 8 almeno due settimane prima della riunione per consentirne il tempestivo invio a tutti i membri del Comitato.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

ART. 5

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso unanime e, ove non possibile, con voto favorevole da parte di almeno la metà più uno dei componenti deliberanti presenti.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 6

VERBALI

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato e presentata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. I verbali si intendono approvati se non pervengono osservazioni ostative entro dieci giorni lavorativi dalla data di inoltro del documento.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato. In tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante

procedura scritta (di cui al successivo art. 7) o può essere approvato nel corso della riunione successiva del Comitato stesso.

Art. 7 CONSULTAZIONI PER ISCRITTO

Nei casi di necessità motivata, anche ai fini dell'approvazione del verbale, il presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato. I componenti con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di inoltro dei documenti. Tale termine può essere ridotto a 5 giorni lavorativi ove si rilevi specifica urgenza da motivare puntualmente nell'ambito della nota di avvio della procedura. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente con diritto di voto vale quale assenso.

La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso dei componenti con diritto di voto.

A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

ART. 8 SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica in capo all'AdG. La segreteria organizza ed istruisce le riunioni del Comitato, formalizza le convocazioni e le trasmette a tutti i membri, con la documentazione necessaria, predispone la proposta di verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai membri del Comitato ed aggiorna il sito dedicato alle attività del Comitato mettendo a disposizione del medesimo la documentazione necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è il seguente:

comitatosorveglianzaPOR_1420@regione.lombardia.it

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse di Assistenza Tecnica del POR nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 9 PROCEDURA DI MODIFICA DEL POR

L'Autorità di gestione del POR FSE sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea.

ART. 10 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Alla composizione del Comitato è data la necessaria ed opportuna pubblicità in coerenza con quanto previsto dal Reg. n. 1303/2013.

Il Comitato garantisce una adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione www.regione.lombardia.it, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato periodicamente una comunicazione sulla qualità e sull'efficacia delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla decisione di esecuzione del POR FSE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final per il periodo 2014/2020 e le norme del Regolamento UE n. 1303/2013, del Regolamento UE n. 1304/2013, nonché dalle pertinenti disposizioni di cui ai Regolamenti delegati relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020.

Allegato 1)

Membri che partecipano a titolo deliberativo:

1. Presidente della Giunta Regionale
2. Autorità di Gestione POR FSE
3. Autorità di Gestione POR FESR
4. Responsabile della programmazione e dell'attuazione del programma FSC
5. Autorità di Gestione Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera
6. Autorità di Gestione del POR FEASR
7. Autorità Ambientale
8. Autorità per la parità di genere/pari opportunità
9. Consigliera per le pari opportunità
10. Rappresentante della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020
11. Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Amministrazione Nazionale responsabile del coordinamento delle politiche dei Fondi Strutturali
12. Rappresentante del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale in qualità di Amministrazione Nazionale responsabile del Fondo Sociale Europeo
13. Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di responsabile del Fondo di rotazione L. 183/87
14. Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Membri che partecipano a titolo consultivo:

1. Rappresentante della Commissione Europea (DG Occupazione)
2. Responsabili di Asse del POR FSE
3. Autorità di Audit

4. Autorità di Certificazione
5. Rappresentante del PO FEAMP
6. Organismi intermedi
7. Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo (PON Governance, PON Scuola, PON SPAO, PON Inclusione, PON METRO)
8. Rappresentante della rete Regions for Economics Change,
9. Rappresentanti BEI e FEI, a titolo consultivo, per i programmi Operativi a cui BEI e/o FEI forniscono un contributo
10. Rappresentante Città Metropolitana di Milano
11. Rappresentanti delle Università Lombarde
12. Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale
13. ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia
14. UPL Unione Province Lombarde
15. CAL Consiglio Autonomie Locali
16. Unioncamere Lombardia
17. Associazioni Imprenditoriali dell'Industria
18. Associazioni Imprenditoriali del Commercio
19. Associazioni Imprenditoriali dell'Artigianato
20. Associazioni Imprenditoriali della Cooperazione
21. Associazioni Imprenditoriali dell'Agricoltura
22. Associazione di rappresentanza del settore bancario presente al Patto per lo Sviluppo
23. Associazioni imprenditoriali delle libere Professioni e dei servizi al Lavoro
24. Organizzazioni sindacali
25. Terzo Settore
26. Rappresentanti di interessi afferenti ai temi ambientali, all'inclusione sociale, all'immigrazione.